

MOG

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»

Lamberti S.p.A. | Versione aggiornata, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18/03/2025



Indice

Definizioni	7
Premessa	7

PARTE GENERALE - IL QUADRO NORMATIVO **11**

1. Ambito di applicazione e natura della responsabilità degli enti	11
2. I reati presupposto	11
3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	13
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	15
5. I reati commessi all'estero	15
6. Le sanzioni	16
7. Le vicende modificative dell'ente	17

PARTE GENERALE - IL MODELLO LAMBERTI S.P.A. **21**

1. Finalità e contenuti del Modello di Lamberti S.p.A.	21
2. Rapporto tra Modello e Codice Etico	22
3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello di Lamberti S.p.A.	23
4. Reati rilevanti per la Società	23
5. Destinatari del Modello	24
6. Il Modello nell'ambito del Gruppo	25
7. Organismo di Vigilanza	26
8. Whistleblowing	32
9. Rapporti infragruppo	34
10. Sistema sanzionatorio	35
11. Comunicazione e formazione	39

Introduzione

Definizioni

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 adottato da Lamberti S.p.A..

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza: il regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nel quale viene organizzata e disciplinata l'attività dello stesso.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

Reati presupposto: reati individuati dal D. Lgs. 231/2001 da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è

prevista l'applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto.

Reati rilevanti: i reati ritenuti applicabili in base alle attività di risk assessment ad oggi condotte dalla Società.

Società: Lamberti S.p.A..

Società appartenenti al Gruppo: le società italiane controllate direttamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Whistleblowing: si intende la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia di comportamenti atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti o che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ecc. La materia del Whistleblowing è regolata dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introduce e disciplina nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministra-

tiva da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. enti).

Si tratta di una forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all'art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d'Europa, il legislatore italiano ha introdotto, dunque, la responsabilità da reato della società, intesa "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque

nell'interesse dell'ente" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

È stato così innovato l'assetto normativo: prima del D.Lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell'ente per la commissione di un reato era solo indiretta e circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte al proprio rappresentante legale (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 cod. pen.) e all'obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno causato dal reato a norma delle leggi civili (art. 185 cod. pen.).

L'inosservanza di tale disciplina può comportare per l'ente sanzioni che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività. Tuttavia, l'ente non risponde ai sensi del Decreto qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Lamberti S.p.A. ispirandosi alle linee guida emanate da Confindustria¹ e Federchimica² e alle best practice di controllo interno, ha provveduto ad elaborare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito, "il Modello").

Il Modello si compone delle seguenti parti:

Parte Generale: descrive i contenuti essenziali del D.Lgs. 231/2001 nonché le finalità

e la struttura del Modello, di cui vengono specificati i destinatari e le componenti principali, quali: l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare previsto in caso di violazione, gli obblighi di comunicazione e di diffusione, la formazione, la procedura di whistleblowing adottata dalla Società.

Parte Speciale: individua le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità di Lamberti, le attività "sensibili", dove è teoricamente possibile la commissione del reato, e i protocolli di controllo deputati alla prevenzione dei reati in oggetto.

Codice Etico: contiene i principi di comportamento e i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi. Tali principi e valori devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la Società.

Strumenti di attuazione: sono da considerarsi parte integrante del Modello anche i cd Strumenti di attuazione del Modello ossia le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative della Società, che costituiscono attuazione del Modello stesso.

¹ Confindustria, "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021.

² Federchimica-Collana Editoriale del Comitato Affari Legali, "Guida Introduttiva ai Modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati in materia di Salute e Sicurezza", 2018.

Parte generale

Il quadro normativo

1. Ambito di applicazione e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto introduce e disciplina nel nostro ordinamento la **responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**. Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati) e ad una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche. Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. La responsabilità dell'ente non sostituisce e si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo per il reato commesso.

2. I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati e a specifici "illeciti amministrativi" (**c.d. "reati presupposto"**) indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto), la responsabilità dell'ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto, anche ad altre fattispecie di reato.

Nella tabella di seguito riportata, sono elencati i reati che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	24 e 25
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	24- bis
Delitti di criminalità organizzata	24-ter
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	25- bis
Delitti contro l'industria e il commercio	25- bis.1
Reati societari	25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	25-quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	25-quater.1
Delitti contro la personalità individuale	25-quinquies
Abusi di mercato	25-sexies
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	25-septies
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	25-octies.1
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	25-decies
Reati ambientali	25-undecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	25-duodecies
Razzismo e xenofobia	25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	25-quaterdecies
Reati Tributari	25-quinquedecies
Contrabbando	25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	25-duodevicies
Reati transnazionali	art. 10 L. 146/2006
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	art. 12 L. 9/2013

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto per i quali sono state condotte attività di analisi dei rischi di compimento di reato, sia potenziali sia di fatto e che conseguentemente vengono prese in considerazione nel presente Modello, sono riportati nell'allegato 1.

3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell'art. 5 del Decreto:

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a. *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b. *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

La prima condizione richiede che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente

può sussistere secondo il Decreto solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- **soggetti «subordinati»**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della Società, compiono attività nel suo interesse.

La seconda condizione richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il criterio dell'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo, mentre il criterio del "vantaggio" sussiste quando la Società poteva ottenere, o ha effettivamente ottenuto, dalla commissione del reato un risultato favorevole.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di un concreto risultato, il fatto trovi ragione nell'interesse della Società.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente e talvolta anche contro l'interesse della Società o nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Realizzate le condizioni sopra descritte, l'ente può essere sanzionato per il reato commesso. Tuttavia, il Decreto introduce agli articoli 6 e 7 una forma di esenzione dalla responsabilità da reato, quando:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato

ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (denominato "Organismo di Vigilanza", di seguito anche "OdV");

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da responsabilità dell'ente dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello idoneo alla prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza con precisi compiti relativi alla effettiva idoneità ed attuazione del Modello. L'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio delle sue attività di impresa non possa essere commesso un reato di quelli previsti dal Decreto.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto "apicale" sia che sia stato commesso da un soggetto "subordinato". Tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto "apicale", il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l'ente deve anche dimostrare che il soggetto ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il

Decreto richiede, quindi, in questo caso una prova di estraneità al reato più forte in capo all'ente, poiché l'ente deve anche provare che il soggetto apicale ha violato fraudolentemente le regole contenute nel Modello. Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti "subordinati", invece, l'ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti subordinati. L'adozione e l'attuazione del Modello non costituiscono un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. E' dunque un interesse della Società dotarsi di un Modello efficace e farlo rispettare.

4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera come esimente della responsabilità se efficacemente attuato. Il Decreto, fatte salve le specifiche di cui ai reati contro la persona ed in particolare in attuazione all'art. 30 del DLgs 81/08, non indica analiticamente le caratteristiche ed i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale ed alcuni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, secondo il Decreto, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli – procedure – principi comportamentali diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamen-

to dello stesso, qualora siano individuate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto. Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza di ulteriori presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale.

6. Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate in sede di un procedimento giudiziario di natura penale, condotto da un giudice penale.

a) Sanzione pecuniaria

Le sanzioni pecuniarie sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della Società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il Giudice, nel determinare la *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da un soggetto "apicale", o da un soggetto "subordinato", ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La legge n.3 del 2019 ha introdotto un meccanismo che tende a premiare le condotte collaborative dell'Ente, riducendo le sanzioni interdittive previste per i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente

adoperato per evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite, ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La durata delle sanzioni interdittive sarà non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni³.

³Così al comma 5 bis dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal comma 9 dell'art. 1 della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

c) Confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto derivato dalla commissione del reato o di un valore ad essi equivalente.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. Le sanzioni amministrative si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

7. Le vicende modificative dell'ente

Dell'obbligazione per il pagamento della **sanzione pecuniaria** inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo. Per le **sanzioni interdittive** vige il principio in base al quale esse rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto disciplina poi espressamente il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare, in caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di **scissione**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le **sanzioni interdittive** si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **cessione** o di **conferimento** dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

In ogni caso, le **sanzioni interdittive** si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Il modello Lamberti S.p.a.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del Decreto e costituisce a tutti gli effetti regolamento interno della Società. In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2025 ha adottato una ulteriore ed aggiornata versione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente Modello).

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione, da una analisi di rischiosità di commissione dei reati presupposto, come nel seguito specificato.

Al fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto:

- **alla mappatura delle attività a rischio** (c.d. "attività sensibili"): tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate con il supporto metodologico e di analisi di primario consulente indipendente, le aree in cui è più probabile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- **all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti**: tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree

sensibili precedentemente individuate;

- al calcolo del **rischio residuale** per ciascuna attività sensibile: è stato stimato il rischio di commissione dei reati dopo aver considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l'attività in questione;
- **all'identificazione di principi e regole di prevenzione**: sulla base dei risultati delle due fasi precedenti, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuati, per prevenire, per quanto ragionevolmente prevedibile e possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società.

1. Finalità e contenuti del Modello di Lamberti S.p.A.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative e di controllo, finalizzato a prevenire, per quanto prevedibile e possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di *governance* già esistenti.

Il Modello si propone quale valido strumento di sensibilizzazione di tutti i *dipendenti* e di tutti gli *stakeholder* (fornitori, clienti, *partners* commerciali, ecc.), affinché tutti costoro adottino comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da

prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello si propone la diffusione e l'affermazione di una **cultura di impresa improntata alla legalità**: la Società condanna pertanto ogni comportamento contrario alla legge ed, in particolare, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società oppure con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Il Modello è finalizzato inoltre alla **diffusione di una cultura del controllo**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività della Società. Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza attraverso l'adozione di misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e a creare un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna, nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

I principi fondamentali su cui è costruito il Modello, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia di quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "attività sensibili");
- la verifica e la documentazione di ogni operazione significativa nell'ambito

delle attività a rischio di commissione di reati presupposto;

- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del corretto funzionamento del Modello, al fine di consentirne un aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Codice Etico della Società, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2010 e da ultimo con delibera del 18 marzo 2025, contiene i principi di comportamento e i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi. Tali principi e valori devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la Società. Il Codice Etico è pertanto fondamento

essenziale del Modello. Le disposizioni contenute nel Modello presuppongono il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce parte integrante del Modello.

3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello di Lamberti S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello. Il Modello deve essere sempre tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società; oppure
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni dello stesso, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati all'Organismo di Vigilanza. Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale l'Amministratore Delegato, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni aziendali interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica. Qualora l'approvazione di nuove procedure aziendali dovesse rendere necessario procedere a modifiche al Modello, vi può procedere l'Amministratore Delegato, ferma ratifica del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.

4. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi ad oggi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello si considerano rilevanti i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 di cui agli artt. 24 e 25 (reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), *24-bis* (delitti informatici e trattamento illecito dei dati), *24-ter* (delitti di criminalità organizzata),

25-bis (reati contro la fede pubblica), 25-bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-ter (reati societari), 25-quater (delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico), 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale), 25-septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-undecies (reati ambientali), 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e dall'art. 10 della L. 146/2006 (reati transnazionali), 25-terdecies (razzismo e xenofobia); 25-quinquiesdecies (reati tributari); 25-sexiesdecies (contrabbando).

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto rilevanti per la Società, il Modello individua, nelle Parti Speciali, le attività sensibili nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

I reati rilevanti per la Società sono stati individuati in base all'analisi, condotta fino al momento dell'adozione del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione:

- dell'attività principale svolta dalla Società;

- del contesto socio-economico in cui opera la Società;
- dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
- dei colloqui con i vertici aziendali e dalle interviste svolte con i responsabili di funzione e della percezione da parte di tali soggetti del livello di rischiosità di commissione di reati, dato il sistema di controllo interno in essere presso la Società.

Eventuali modifiche agli elementi che hanno costituito la base della predetta analisi possono determinare la necessità di allargare o restringere il novero dei reati presupposto di seguito elencati. A tal fine, la Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio del Modello, anche in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto, anche alla luce del *risk assessment* condotto e periodicamente aggiornato, che costituisce fondamento per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello.

5. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello:

- a) tutti gli amministratori e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua eventuale unità organizzativa autonoma;

- b) i dipendenti della Società con qualifica di dirigente, quadro, impiegato o personale operaio o in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: prestatori di lavoro temporaneo, interinali), anche quando distaccati in altre sedi della Società in Italia o all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- c) i collaboratori esterni, intesi come coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, che in base al rapporto contrattuale agiscono sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali della stessa e/o in nome o nell'interesse della Società (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: procuratori, depositari, consulenti imprese terze e fornitori in genere);
- d) i componenti del Collegio Sindacale.

La Direzione della Società, valuta le tipologie di rapporti giuridici che possono rientrare nella categoria di soggetti di cui alla lettera c), alla luce della tipologia di attività svolta per conto o nell'interesse della Società. Qualora ritenuto opportuno, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole (incluse clausole risolutive espresse) che disciplinino le conseguenze giuridiche dovute al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello nonché, opportuno eventualmente, l'obbligo di ottemperare alle richieste di

informazioni o di esibizione di documenti formulate dall'Organismo di Vigilanza della Società.

In ogni caso, al momento della stipula di contratti o di accordi con tutte le parti terze, anche non rientranti tra i destinatari del Modello ai sensi di quanto sopra previsto, la Società provvede all'invio del proprio Codice Etico, al fine di sensibilizzare la controparte in merito ai principi seguiti dalla Società nel perseguimento della propria attività e, conseguentemente, chiederne il rispetto. Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

6. Il Modello nell'ambito del Gruppo

Per società appartenenti al Gruppo si intendono tutte le società italiane controllate direttamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La Società comunica, con le modalità ritenute più opportune, alle società appartenenti al Gruppo il presente Modello e ogni suo successivo aggiornamento.

Le società appartenenti al Gruppo si adoperano in autonomia e sotto la propria responsabilità per adottare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, dopo aver individuato le proprie attività a rischio di reato, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione.

Nella predisposizione del proprio Modello,

le società appartenenti al Gruppo si ispirano ai principi del presente Modello e ne recepiscono i contenuti, salvo che l'analisi delle proprie attività a rischio evidenzia la necessità o l'opportunità di adottare diverse o ulteriori specifiche misure di prevenzione, rispetto a quanto indicato nel presente Modello. Fino all'adozione del proprio Modello, le società appartenenti al Gruppo assicurano la prevenzione dei fatti di reato attraverso idonee misure di organizzazione e di controllo interno.

Il Modello e ogni suo successivo aggiornamento sono comunicati dalle società appartenenti al Gruppo all'Organismo di Vigilanza della Società, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione annuale di cui al successivo paragrafo 7.

7. Organismo di Vigilanza

7.1 Ruolo e poteri

In attuazione del Decreto, la Società istituisce uno specifico organismo ("Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "OdV") con il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre aggiornamenti.

L'OdV è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'**osservanza** del Modello da parte di tutti i destinatari definiti nel precedente paragrafo 5;
- sull'**adeguatezza** del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla **effettiva attuazione** delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'**aggiornamento** del Modello, sull'attuazione e sull'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (**follow-up**), laddove si riscontrino esigenze di adeguamento al Modello in relazione ai mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale, del quadro normativo di riferimento o di altri eventi significativi.
- verificare periodicamente la correttezza e la completezza della mappatura delle attività a rischio, al fine di adeguarla al mutamento dell'attività d'impresa e/o della struttura aziendale;
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute dai Responsabili di funzione, come fonte informativa privilegiata sul livello di attuazione del Modello;
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, attività ispettive periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello;
- aggiornare la lista delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento della propria attività di vigilanza;
- promuovere iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con le varie funzioni aziendali competenti, ha il compito di:

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale (budget), approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso; per il triennio di nomina il budget è stato deliberato dal CdA del 26 giugno 2024, che ha nominato l'OdV. L'Or-

ganismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

7.2 Requisiti

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale, competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto e deve essere in grado di garantire continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

In particolare, i requisiti di indipendenza dei membri dell'OdV devono essere rispettosi dei seguenti principi:

- i membri non devono essere legati alla

Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, salvo che siano dipendenti della Società, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;

- i membri non devono intrattenere, né avere intrattenuto, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni patrimoniali o parentali tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- i membri non debbono trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale. Infine, l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia

che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo.
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea,

da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

7.3 Nomina, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, che dia atto della sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di indipendenza, autonomia, onorabilità, professionalità, competenza di ciascun componente.

Al fine di garantire la reale autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza della Società, esso è composto in forma collegiale da almeno tre membri di cui:

- uno appartenente al personale della Società non incaricato di funzioni operative;
- due non appartenenti al personale della Società; qualora amministratori, solo se non incaricati di funzioni operative e solo se dotati dei requisiti ai sensi del paragrafo 7.2.

Se non già espressamente indicato dal CdA che nomina l'OdV, l'Organismo di Vigilanza stesso nomina al proprio interno un Presidente, al quale può comunque delegare specifiche funzioni. L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i

livelli aziendali, mediante apposita comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

In presenza di giusta causa o di impossibilità ad esercitare le funzioni o di carenza sopravvenuta dei requisiti tipici in capo a uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina e provvede contestualmente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato, inclusa la mancanza di buona fede nell'esercizio dell'incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico dietro preavviso con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. Il membro dimissionario rimane in carica fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto alla nomina del sostituto, il quale scadrà dal proprio incarico contemporaneamente a tutti gli altri membri.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

7.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

Nei casi di urgenza, l'OdV riferisce anche al Presidente del Collegio Sindacale. In particolare, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di fatti rilevanti del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV per richiedere le informazioni di rispettiva competenza.

E' fatto obbligo all'OdV di redigere periodicamente, o almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV con indicazione espressa delle eventuali criticità rilevate;
- eventuali problematiche riguardo alla mancanza, lacunosità o difficoltà di implementazione delle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- nuove attività sensibili non previste dalla Parte Speciale del presente Modello nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- tutte le procedure disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società per violazioni al Modello, o alle procedure di attuazione dello stesso;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e sull'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro nor-

mativo che richiedono un aggiornamento del Modello;

- un rendiconto delle spese sostenute;
- previsione di spesa per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate.

Tutti i **destinatari del Modello**, come indicati nel precedente paragrafo 5, sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di presunto reato o di presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, co. 2, lett. d), sono previsti in particolare i seguenti flussi informativi obbligatori verso l'OdV:

- gli **organi sociali** sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica sull'osservanza del Modello, per assicurarne il funzionamento e la corretta attuazione;
- i **responsabili delle funzioni** interessate dalle attività sensibili comunicano in occasione degli incontri con l'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica sull'osservanza del Modello, lo stato di attuazione dei protocolli di

prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche dei predetti protocolli. L'OdV può richiedere, di volta in volta, informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate;

- il responsabile delle Risorse Umane, nei limiti di quanto sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività, è sempre tenuto a comunicare all'OdV le seguenti informazioni:
 - eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti o atti anomali commessi dal personale della Società di cui sia venuto a conoscenza;
 - sanzioni e procedimenti disciplinari avviati per tutte le violazioni;
 - provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
 - eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce dello stesso e del Codice Etico;
 - risultati di eventuali attività di ispezione e controllo svolte;
 - richieste di informazioni o di chia-

rimenti pervenute alla funzione dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione o dal management aziendale che possano avere una rilevanza ai fini della corretta applicazione del Modello.

- i **dipendenti** e tutti i **collaboratori esterni**, destinatari del Modello secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 8, sono tenuti a segnalare possibili violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere i seguenti flussi informativi specifici:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6, commi 2- bis, 2-ter e 2-quater D.Lgs. 231/2001, il c.d. whistleblowing disciplinato dal successivo paragrafo 8;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, an-

che nei confronti di ignoti, comunque concernenti Lamberti S.p.A. per i reati previsti dal Decreto;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

8. Whistleblowing

Il Whistleblowing è oggetto della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Come noto, gli Stati membri sono vincolati al recepimento all'interno dei propri ordinamenti, tramite idonee disposizioni normative, delle previsioni contenute nella Direttiva. Il Governo italiano, su delega conferitagli con legge n. 127/2022 dal Parlamento, ha approvato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (D.Lgs 24/23) per l'attuazione della menzionata Direttiva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023. Il D.Lgs n.24/23 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblower (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative

nazionali, tenendo conto che coloro "che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione". Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di "rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità" (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati.

Il D.Lgs 24/23 ha modificato le specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 prevedendo, all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, comma 2- bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato».

8.1 Procedura in materia di whistleblowing

Premesso che la Società, sin dalla prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, in assenza di uno specifico dettato normativo, sino all'avvenuta introduzione della Legge sul *whistleblowing*, ha sempre posto particolare attenzione alla tematica delle segnalazioni, altresì disciplinando i flussi di informazione, così come previsto nel paragrafo 7.4. Al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* la Società ha provveduto ad adottare una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità da par-

te dei propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, individuare i membri che compongono il Comitato di Segnalazione deputato alla ricezione e gestione delle segnalazioni, nonché ad istituire il proprio canale interno volto a gestire le segnalazioni di violazioni, come previsto dal d.lgs. 24/2023.

La Procedura per la gestione delle segnalazioni adottata da Lamberti è resa disponibile e consultabile per tutti i soggetti interessati tramite sito internet aziendale, in apposita sezione dedicata.

Come definito nella Procedura (Ambito di applicazione oggettivo), tra i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Organizzazione medesima, sono passibili di segnalazione le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Devono pertanto essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse le informazioni circa la commissione di reati, comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello della Società, eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti, nonché informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse una violazione del D.lgs. 231/2001, del Codice Etico o del Modello 231 viene tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza, in fase di istruttoria, quale soggetto istruttore competente per materia.

Durante la fase istruttoria, l'Organismo di Vigilanza fornisce il proprio supporto per com-

piere le più adeguate verifiche per accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti e, se del caso, acquisire informazioni dall'autore della segnalazione ed il presunto responsabile della violazione segnalata. Qualora all'esito delle indagini il Comitato di Segnalazione giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità della violazione ad una o più persone, l'OdV fornisce il proprio supporto per suggerire le eventuali azioni correttive sul Modello.

Qualora all'esito delle indagini il Comitato di Segnalazione non giunga alle predette conclusioni, l'OdV potrà sempre proporre eventuali misure correttive o delle integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate. Se del caso, l'OdV potrà formulare raccomandazioni nei confronti di persone comunque coinvolte nella vicenda denunciata.

Qualsiasi soggetto coinvolto nella gestione della segnalazione agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche ed in particolare garantendo il rispetto di tutto quanto previsto dal decreto attuativo della Direttiva UE 2019/1937, come richiamato dall'art.2 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001. È, inoltre, assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In ogni caso, qualsiasi soggetto coinvolto nella gestione della segnalazione è obbligato a mantenere assoluto riserbo in ordine a ogni e qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, sia verso soggetti interni che estranei alla Società.

Le garanzie e le misure di protezione del Segnalante sono previste nella Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing (sezione "Garanzie e misure di protezione del segnalante") e vengono qui richiamate nel Modello 231 come parte integrante del presente documento.

9. Rapporti infragruppo

Le prestazioni di servizi, svolte dalla Società in favore di società appartenenti al Gruppo, che possono interessare le attività sensibili indicate nella Parte Speciale del Modello devono essere disciplinate da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla Società, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza alla società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dei servizi richiesti alla Società;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alle funzio-

ni della Società, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;

- clausole risolutive espresse che sanzionino eventuali inadempimenti della società erogante il servizio relativamente ai principi di cui al Decreto e al Codice Etico della Società.

Nell'erogare i servizi, la Società si attiene, oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal presente Modello, la Società, su proposta dell'OdV, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati.

10. Sistema sanzionatorio

10.1 Principi generali

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nei relativi protocolli aziendali nonché alla legge sul Whistleblowing, è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

Modello", rispettivamente per i soggetti Apicali e per i Soggetti Sottoposti.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dal Codice Etico, dai protocolli e dalle procedure aziendali, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società, ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello, del Codice Etico, delle procedure e dei protocolli aziendali, da parte dei destinatari. Come dettagliato di seguito, le sanzioni previste sono irrogate in applicazione di quanto previsto nel Modello, nel rispetto del sistema disciplinare già previsto dalla normativa disciplinare interna e dai CCNL applicabili.

Il sistema sanzionatorio, unitamente a quello previsto nel Codice Etico, costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito dell'eventuale giudizio penale o di altri procedimenti civili, amministrativi o tributari sorti per il medesimo fatto. A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in concorso con altri, dei principi

e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;

- la redazione, anche in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, il Comitato di Segnalazione si attiva immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti per vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte del Comitato di Segnalazione avviene secondo modalità descritte nella *Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing* che assicura il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni, nonché il rispetto del divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

Al termine dell'attività istruttoria, il Comitato di Segnalazione informa il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare ordinario, al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società e dai CCNL.

10.2 Destinatari delle sanzioni e misure disciplinari

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, *part-time*, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL. Specifiche sanzioni sono invece previste per i membri degli organi sociali.

A seconda della qualifica o dell'incarico ricoperto nell'ambito della Società, piuttosto che nel caso di soggetti terzi o di controparti contrattuali, il sistema disciplinare è così determinato:

- *Lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro*: il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti;
- *Dirigenti*: il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può

essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato;

- *Amministratori*: l'Organismo di Vigilanza deve dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta di ogni possibile violazione del Modello commessa da componenti del Consiglio di Amministrazione. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della consapevolezza dello stesso, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo fino a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, dei poteri conferiti.

Qualora la violazione dell'Amministratore sia tale da compromettere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica per giusta causa;

- *Sindaci*: l'Organismo di Vigilanza

deve dare immediata comunicazione di eventuali violazioni commesse da componenti del Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea proponendo la revoca dalla carica.;

- *Soggetti esterni e le controparti contrattuali destinatarie del Modello:* I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti, formalizzati per iscritto, che devono prevedere clausole relative al rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi può comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società. L'Organismo di Vigilanza, sentito l'Amministratore Delegato e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, nell'ambito dell'attività di individuazione dei rapporti con soggetti esterni rilevanti ai fini del Modello, valuta le proposte di misure sanzionatorie da applicarsi a tali soggetti, nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti e purché gli stessi si siano impegnati attraverso obblighi contrattuali al rispetto

del Modello, l'Organismo di Vigilanza viene prontamente informato.

Con specifico riferimento a contratti con soggetti terzi che abbiano ad oggetto attività o prestazioni rilevanti per la salute e sicurezza dei lavoratori, sia della Società sia di tali soggetti terzi, i contratti che la Società stipulerà prevederanno specifici poteri in capo alla Società relativi a:

- meccanismi di rilevazione di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come applicata dalla Società;
- conseguenze relative a tali violazioni, comprese l'applicazione di penali specifiche e clausole risolutive espresse in capo alla Società, al raggiungimento di soglie predeterminate di penali applicate;
- diritto per la Società alla sospensione della prestazione da parte di tali soggetti terzi, in caso di violazioni alle normative a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dell'applicazione di tali misure da parte della Società verrà tenuta traccia anche in sede di qualifica e valutazione dei fornitori.

Segnalazioni ("whistleblowing"): La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali

atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare le seguenti sanzioni:

- *Comitato di Segnalazione:* In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante, con l'adozione di atti di ritorsione o discriminazione, da parte di uno o più membri del Comitato di Segnalazione, nella sua qualità di destinatario delle segnalazioni, verrà informato immediatamente il Consiglio di Amministrazione (CdA): il CdA previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti in considerazione delle violazioni e della condotta posta in essere oltre ad eventuali ulteriori previsioni di legge;
- *Organismo di Vigilanza:* In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante, con l'adozione di atti di ritorsione o discriminazione, da parte di uno o più membri dell'OdV, nella loro qualità di soggetti istruttori, gli altri membri dell'Organismo nonché il Comitato di Segnalazione informeranno immediatamente l'Organo Amministrativo: tale Organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui,

ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno posto in essere la violazione e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

11. Comunicazione e formazione

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dalla Direzione Amministrazione e Finanza, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. sito internet aziendale, intranet, apposite brochures, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 5, esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale.

Inoltre, ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione dello stesso nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo. Tale obiettivo riguarda sia le risorse già presenti in azienda, sia quelle che ne faranno parte in futuro.

Il Modello è comunicato a cura della Direzione Risorse Umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte dei destinatari della comunicazione.

La Società si impegna inoltre ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto,

del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società. La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Risorse Umane, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. La partecipazione dei destinatari ai corsi di formazione è obbligatoria e assoggettata a verifica della partecipazione e comprensione.



MOG


Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»

Lamberti S.p.A. | Versione aggiornata, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18/03/2025



Lamberti



Allegato

Fattispecie di reato ex D.Lgs 231/01

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316- *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319- *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 - *bis* c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24- bis del Decreto)

- Falsità in documenti informatici (art. 491- bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635- quater.1 c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635- quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- Estorsione mediante reati informatici (629 comma 3 c.p.)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24-ter del Decreto)

- Associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416- bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p. (quindi tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) o delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. A), numero 5), c.p.p.).

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25- bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25- bis 1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche

o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621- bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.c.);

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs.19/2023)

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE O DA LEGGI SPECIALI (art. 25-*quater* del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270- bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinqies*.1 c.p.);

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280- bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289- bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinqies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600- bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.

600-quinquies c.p.)

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

ABUSI DI MERCATO (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 231/2007)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648- *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*terc.* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-*octies.1* del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*terc.* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*terc.* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-*novies* del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171- *bis* L. n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171- *bis* L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n.633/1941).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- *bis* c.p.).

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452- *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- *bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.

- n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3- *bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260- *bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8);

- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3- *bis*, 3-*ter* comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis* D.Lgs. 286/1998).

RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604- *bis* c.p.).

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

REATI TRIBUTARI (art. Art. 25-quinquedecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n.74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

CONTRABBANDO (art. Art. 25- sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n.43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n.43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando

(art. 88 D.Lgs. n. 141/2024).

REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 Legge 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.).

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA] (art Art. 12, L. n. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*terc* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art.

518-*quater* c.p.);

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte art. (518-*quaterdecies* c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

